CAPITOLATO TECNICO

Concessione d'uso di spazi interni alla casa municipale per lo stazionamento di distributori automatici di bevande calde, bibite fredde e snack.

CIG: ZCA32B4850

Articolo 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione d'uso a titolo oneroso di alcuni spazi all'interno della sede della casa municipale di Nocera Superiore per lo stazionamento di n. 2 distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack.

Articolo 2 - Numero e caratteristiche dei distributori da installare

Il numero dei distributori automatici da installare in diverse sedi di uffici comunali è il seguente:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA	UTENTI CASA
	DEI DISTRIBUTORI	MUNICIPALE
Municipio	n. 2 distributori	70 dipendenti e numerosi utenti
C.so Matteotti, 23		che transitano ogni giorno
Comando Polizia Municipale		nell'orario di apertura
TOTALE	N. 2 DISTRIBUTORI	

Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti riportato.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico dovrà essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete a partire da 0,05 centesimi e con la restituzione del resto e con sistemi alternativi (tessere, chiavette, ecc.)

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale.

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica. La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il canone da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione dei distributori.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il servizio avrà durata di anni due (ventiquattro mesi) con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, ovvero del verbale di consegna del servizio, salvo proroga di un ulteriore anno.

L'affidatario è obbligato ad accettare l'eventuale proroga alle medesime condizioni e prezzi stabiliti. La Ditta aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

L'installazione delle apparecchiature necessarie alla esecuzione del servizio sono a completo carico dell'impresa.

Alla scadenza della concessione, l'impresa dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto e fino alla individuazione del nuovo concessionario.

Articolo 4 – Canone di occupazione spazi

Il canone annuo per l'utilizzo degli spazi concessi posto a base d'asta è di € 1.200 (dicasi milleduecento) complessivi per n. 2 distributori

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del massimo rialzo rispetto al canone posto a base d'asta.

Articolo 6 - Obbligatorietà dell'offerta

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato. L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni.

Il servizio non prevede il sostenimento di oneri di sicurezza per la eliminazione dei rischi di interferenza.

Il canone sarà dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per:

- la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici,
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Il canone annuo dovrà essere versato entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio.

Articolo 7 - Installazione e gestione dei distributori

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori entro 15 giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nella casa municipale e collegandoli agli allacci/prese già in essere.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica nel caso di segnalazione guasti;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti.

Articolo 8- Caratteristiche dei distributori

Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti o resto esauriti.

I distributori automatici dovranno, inoltre:

- essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- rispettare le norme CEI EN 60335 Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche e alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

Articolo 9 - Caratteristiche dei prodotti

Il concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde, degli alimenti preconfezionati.

I prodotti dovranno essere di prima qualità, di marche di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico dovranno essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Dovrà essere posta particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti, avendo cura di ritirare eventuali prodotti scaduti o non più in buone condizioni di conservazione.

Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso specifici per alimenti con palettina per mescolare. Dovrà essere prevista la possibilità dosare la quantità di zucchero da erogare.

Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE n. 852/2004 e ss.mm.ii.; il concessionario dovrà, in particolare, possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al predetto Regolamento CE, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Articolo 10 - Obblighi, oneri e responsabilità

Il concessionario sarà tenuto a:

- consegnare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) previsto specificamente dal D.Lgs. n. 193/07 e ss.mm.ii;
- rifornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia;
- assumersi ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà comunale che di terzi, derivanti dalla concessione.
- versare il canone annuo entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione della aggiudicazione definitiva del servizio.
- essere iscritto alla camera di commercio
- essere in regola con il DURC;
- essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione:
- garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati e procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità delle norme vigenti;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- utilizzare prodotti alimentari e non alimentari (bicchieri, palettine ecc) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità;
- usare prodotti per la sanificazione e la pulizia dei distributori conformi alle normative vigenti;
- comunicare alle autorità competenti l'installazione dei distributori automatici;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e, pertanto, l'interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto.

I distributori automatici da installare dovranno essere delle migliori case produttrici, conformi alle vigenti disposizioni di legge, corredati da certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare la rimozione, lo spostamento, la sostituzione degli apparecchi, con spese a carico del concessionario, nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie, ovvero nel caso di circostanze sopravvenute che comportino danno o intralcio alla normale attività, o per qualsiasi altra causa connessa alle esigenze organizzative o funzionali dell'Ente.

Articolo 11 – Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della ditta aggiudicataria la quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso.

Al fine di consentire la immediata segnalazione dei guasti e malfunzionamenti, il concessionario deve apporre sul distributore automatico, apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Articolo 12 - Esenzione responsabilità del Comune

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione.

L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi ed è altresì sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti della ditta concessionaria nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Articolo 13 - Obblighi verso dipendenti

Il concessionario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose sia dell'Ente sia di terzi in dipendenza di colpe nell'esecuzione della fornitura stabilita.

La ditta si obbliga altresì a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

In particolare, il concessionario si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 14 - Cessione del contratto, affitto di azienda e subappalto

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o subconcedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione del rapporto.

La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

Articolo 15 - Polizza assicurativa

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, una polizza, con primaria compagnia assicurativa, per Responsabilità Civile Generale per eventuali danni provocati a terzi, compreso l'Ente e i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori, con un massimale non inferiore a 200.000 euro a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande distribuiti, da esibire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, ovvero 10 giorni prima della stipula del contratto. In particolare la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa verso il Comune di Nocera Superiore e/o i suoi dipendenti, collaboratori e incaricati.

Articolo 16 - Revoca della concessione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato pagamento dei canoni;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- cessione del contratto;
- cessione o affitto dell'azienda, sub-concessione installazione e gestione dei distributori automatici;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario.

"Allegato B"

La revoca avrà effetto decorso un mese dall'apposita comunicazione senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico, dietro preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 17 – Inadempienze contrattuali e sanzioni

In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfacente svolgimento del servizio, il Comune di Nocera Superiore contesterà per iscritto l'infrazione e/o omissione al concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile. Per ogni infrazione od omissione verrà applicata la penale di euro 20,00. In caso di inadempimento ripetuto per tre volte, l'Ente si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa. La concessione potrà inoltre essere revocata per il mancato pagamento del canone di concessione o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 18 - Foro competente

Foro competente per ogni eventuale controversia è il T.A.R. Regione Campania – sezione di Salerno **Art. 19 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.